# **IMU**

# **IMU – Imposta Municipale Unica**

#### **NOVITA' 2016 AGEVOLAZIONI IN TEMA DI:**

# 1) COMODATO DI UNITA' IMMOBILIARI A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE:

"per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23" (Art. 1, c. 10 Legge di stabilita n. 208/2015);

N.B.: l'aliquota da applicare è 8,9 per mille

# 2) IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:

"Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento" (Art. 1, c. 53 Legge di stabilita n. 208/2015);

N.B.: l'aliquota da applicare è 8,9 per mille

#### **NOVITA' IMU 2014**

Dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Municipale Propria (IMU) ha subito importanti modificazioni per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 147/2013. In particolar modo sono state introdotte le seguenti **esenzioni**:

1. Abitazione principale e pertinenze (entro il limiti di legge) purché l'abitazione principale NON sia catastalmente classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per

l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 3. Fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** (DM Infrastrutture 22/04/2008);
- 4. **Casa coniugale** e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 5. L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- 7. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintano che permane tale condizione purché non siano, in ogni caso, locati.

La rata di acconto IMU 2014 corrispondente al 50% dell'imposta annua dovuta, si versa **entro il 16 giugno**. Entro il **16 dicembre 2014** dovrà essere versata la rata di saldo calcolata applicando le effettive aliquote determinate dal Comune per l'anno 2014 con relativo conguaglio sulla prima rata.

Si precisa che le aliquote per l'anno 2014 sono invariate rispetto a quelle deliberate per il 2013.

Dal 1/1/2014 l'imposta non deve essere versata qualora essa sia uguale o inferiore a **5,00 Euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta dovuta complessivamente per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

# DICHIARAZIONE IMU: TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU in caso di variazioni di possesso degli immobili o se sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto Ministeriale.

Per le variazioni intervenute dal 1° gennaio 2013, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30/06/2014.

# Per le variazioni intervenute dal 1° gennaio 2014, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30/06/2015.

La presentazione della denuncia potrà avvenire con le seguenti modalità: consegna diretta al Comune, che rilascia la ricevuta; spedizione postale con raccomandata senza avviso di ricevimento; invio telematico tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it.

## PRINCIPALI NOVITA' IMU 2013

La Legge n. 288 del 24/12/2012 (legge di stabilità 2013) ha **soppresso dal 1/1/2013 la riserva dello Stato della quota d'imposta pari 0,38%** applicata su tutti gli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze ed ai fabbricati rurali, prevista al comma 11dell'art. 13 del DL. 201/2011.

E' invece riservato allo Stato il gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; i Comuni possono aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76%.

Dal 1/1/2013 il moltiplicatore per i fabbricati di categoria catastale D, ad eccezione dei D/5, è pari a 65 (per il 2012 era 60).

Il versamento in acconto per l'anno 2013 dovrà essere eseguito entro il 17/6/2013 applicando le aliquote deliberate per l'anno 2012 ed in sede di saldo (entro il 16/12/2013) occorrerà eventualmente conguagliare con le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale entro il 30/6/2013 ma valevoli dal 1/1/2013. Il D.L. 54/2013 ha sospeso i versamenti della prima rata IMU fino al 31/8/2013 per:

- abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9):
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché agli alloggi IACP;
- fabbricati rurali.

Qualora la riforma del sistema fiscale non fosse realizzata il pagamento della prima rata per gli immobili oggetto di sospensione dovrà essere effettuato entro il 16/9/2013.

Si rammenta che le pertinenze dell'abitazione principali possono essere solo di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto insieme all'unità abitativa; pertanto qualora si avessero due C/6 la sospensione del pagamento della prima rata opererà solo per una unità immobiliare.

I codici tributo per il versamento tramite "F24" sono rimasti invariati tranne per i fabbricati di categoria D che sono i sequenti:

- "3925" denominato "IMU- Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- STATO"
- "3930" denominato "IMU- imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- INCREMENTO COMUNE"
  Analogamente, per il versamento tramite bollettino postale F24EP i codici per i

fabbricati di categoria D sono i seguenti:

- "359E" denominato "IMU- imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"
- "360E" denominato "IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D-INCREMENTO COMUNE" Si precisa che i codici tributo 3925 e 359E sono utilizzati anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili non è possibile utilizzare i codici 3930 e 360E in quanto i comuni non possono incrementare la relativa aliquota pari al 0,2% tutta riservata allo Stato.

## **QUANDO SI PAGA**

La rata di acconto IMU 2012 corrispondente all'imposta dovuta per i primi 6 mesi dell'anno, si versa entro il 18 giugno. Entro il 17 dicembre 2012 dovrà essere versata la rata di saldo calcolata applicando le effettive aliquote determinate dal Comune per l'anno 2012, con relativo conguaglio sulla prima rata.

Per le sole somme dovute per abitazione principale e pertinenze, il contribuente può optare per il versamento in tre rate: l° acconto 18 giugno, Il° acconto 17 settembre, saldo 17 dicembre. In tal caso, le prime due rate d'acconto vanno calcolate sulla base della quota di 1/3 dell'imposta annua. Entro il 17 dicembre 2012 dovrà essere versata la rata di saldo calcolata applicando l'effettiva aliquota determinata dal Comune per l'anno 2012, con relativo conguaglio sull'ammontare totale delle prime due rate.

Anche qualora si decida di versare in tre rate le somme dovute per abitazione principale o pertinenze, le somme dovute per tutte le altre tipologie di immobili vanno comunque versate in due rate: 18 giugno e 17 dicembre.

#### **CALCOLO ON-LINE IMU 2012**

E' possibile utilizzare il modulo online di calcolo dell'IMU 2012 (www.riscotel.it/calcimu/comuni\_0515/calcimu.html?comune=null).

ATTENZIONE: Il modulo non riporta le aliquote già deliberate dal Comune per l'anno 2012. Vanno quindi inserite le aliquote.

L'acconto, invece, viene calcolato come previsto dalla legge alle aliquote di base (4 per mille e 7,6 per mille). Questo è il motivo per cui il valore dell'acconto non corrisponde al 50% del totale.

#### **COME SI PAGA**

L'IMU dovuta al Comune di Vezzano sul Crostolo e la quota a favore dello Stato devono essere versate per le rate d'acconto obbligatoriamente tramite modello F24.Il versamento può essere effettuato in banca o in posta.

Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:

3912: IMU totale competenza comunale – abitazione principale e pertinenze;

3913: IMU totale competenza comunale – fabbricati strumentali all'agricoltura;

3916: IMU competenza comunale – aree fabbricabili;

3917: IMU competenza statale – aree fabbricabili;

3918: IMU competenza comunale – altri fabbricati;

3919: IMU competenza statale – altri fabbricati.

(\*) nel campo del mod. F24 "rateazione/mese rif." deve essere indicato: in caso pagamento in tre rate: rata giugno 0102 – rata settembre 0202 – saldo dicembre 0101

in caso di pagamento in due rate: rata giugno 0101 – saldo dicembre 0101 L'ammontare dell'imposta da indicare in ogni singolo rigo del modello F24 va arrotondato all'euro.

Le aliquote d'imposta vigenti per il calcolo dell'acconto 2012.

Il d.l. 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 44 del 26 aprile 2012 ha stabilito che per la rata di acconto IMU 2012 debbano essere utilizzate, obbligatoriamente, le aliquote d'imposta base previste dall'articolo 13 del Decreto Monti, con successivo conguaglio in occasione della rata di saldo (da versare entro il 17 dicembre) sulla base delle aliquote effettive deliberate dal Comune.

Per la rata d'acconto, quindi, si applicano le seguenti aliquote:

**4 per mille** abitazione principale, e pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). Detrazione 200 euro annui oltre a eventuale ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni. Questa aliquota è di totale competenza comunale.

**7,6 per mille** (di cui 3,8 per mille allo Stato e 3,8 per mille al Comune) per tutte le tipologie d'immobili non comprese in quelle previste per l'applicazione delle aliquote del 4 per mille e del 2 per mille.

#### CHI DEVE PAGARE

Proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili) o titolari di diritto di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie, locatari di contratti di locazione finanziaria (leasing), concessionari di aree demaniali. Sono esclusi gli affittuari e i titolari della nuda proprietà.

## LE PRINCIPALI NOVITA' RISPETTO ALL'ICI

La nuova Imposta Municipale Propria (brevemente IMU) ricalca, in buona sostanza, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) sia per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti passivi, sia per quanto riguarda le fattispecie immobiliari sottoposte a tassazione (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli), sia per il metodo di determinazione della loro base imponibile. Emergono, tuttavia, **sostanziali novità**.

1) Reintroduzione dell'obbligo di versamento dell'imposta dovuta per l'abitazione principale che viene limitata ad una sola unità catastale (eliminando il concetto degli alloggi contigui) ove il contribuente tenuto al versamento e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (che divengono elementi tassativi per l'attribuzione della natura di abitazione principale dell'alloggio). Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detrae una somma complessiva (detrazione) di 200 euro. La detrazione può essere maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino al compimento del 26° anno d'età) a patto che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale, fino a un massimo di 8 figli (400

euro).

- 2) Limite di una sola pertinenza all'abitazione principale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
- 3) Ridefinizione e diversificazione dei coefficienti di capitalizzazione (moltiplicatori) da applicare alle rendite catastali dei fabbricati (che vanno rivalutate del 5%).
- 4) Assoggettamento all'imposta dei fabbricati ancorché rispettosi dei requisiti di ruralità come definiti dall'articolo 9, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.I. n° 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. n° 133/1994.
- 5) Obbligo di versamento dell'imposta con modello F24 per la rata d'acconto ed introduzione del versamento con bollettino postale solo a partire dal 1 dicembre 2012.
- 6) Quota d'imposta a favore dello Stato gravante sugli immobili diversi dall'abitazione principale e pertinenze e dagli immobili strumentali all'agricoltura.
- 7) Obbligo di utilizzo per il calcolo dell'imposta dovuta per l'acconto 2012 delle aliquote di base disposte dal Decreto Monti per l'abitazione principale e per gli altri immobili e differenziazione in ratei a seconda della diversa tipologia d'immobili.
- 8) Saldo dell'imposta 2012 a conguaglio per l'intero anno da determinarsi sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
- 9) Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati storici e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
- 10) Riduzione d'imposta per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola (Vezzano sul Crostoso esente).

Si rimanda, in ogni caso, alle norme ed alla prassi che regolano la nuova imposta per le analisi di dettaglio.

# LA QUOTA D'IMPOSTA A FAVORE DELLOS STATO.

Tra le novità introdotte dall'IMU vi è l'istituzione di una quota d'imposta a favore dello Stato determinata sulla base dell'aliquota del 3,8 per mille.

L'aliquota statale grava su tutti gli immobili ad eccezione di quelli qualificati come abitazione principale e pertinenze (aliquota 4 per mille), delle unità abitative e pertinenze regolarmente assegnate dagli ex IACP o ai soci dalle cooperative a proprietà indivisa, delle unità abitative e pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (purché l'alloggio non risulti locato), delle unità abitative assegnate all'ex coniuge e di quegli immobili qualificati come fabbricati rurali strumentali all'attività agricola secondo le norme vigenti in materia di IMU (aliquota 2 per mille).

L'aliquota statale non si aggiunge alle aliquote deliberate dal Comune ma è parte di esse. Così, ad esempio, dell'aliquota pari al 7,6 per mille la quota d'imposta calcolata applicando il 3,8 per mille andrà versata direttamente allo Stato, mentre al Comune resterà la differenza (7,6-3,8=3,8 per mille). La quota d'imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d'imposta dovuta al Comune.

#### Come si calcola

## PER I FABBRICATI NON ABITAZIONE PRINCIPALE DEL PROPRIETARIO

R.C. = Rendita Catastale x 1,05 (maggiorazione)

Valore Imponibile =

R.C. x 160 (categorie catastali da A – esclusa A/10 – e categorie C/2, C/6, C/7)

R.C. x 140 (categorie catastali B - C/3 - C/4 - C/5)

R.C. x 80 (categorie catastali A/10 – D/5)

R.C. X 60 (categorie catastali D, esclusa la D/5)

R.C. x 55 (categoria catastale C/1)

Imposta = Valore Imponibile x aliquota corrispondente (7,6 o 2 per mille) il risultato va rapportato ai mesi di possesso ed alle quote di possesso.

#### PER LE AREE FABBRICABILI

L'imposta va calcolata sulla base del valore venale in comune commercio al primo di gennaio.

V.V. = Valore Venale al 01/01/2012

Imposta = V.V. x aliquota corrispondente (7,6 per mille) il risultato va rapportato ai mesi ed alle quote di possesso relativi ai primi 6 mesi dell'anno.

Si ricorda ulteriormente che in tutti i casi l'imposta va calcolata per la rata di acconto in proporzione ai mesi di possesso degli immobili nei primi 6 mesi e versata arrotondando l'importo complessivo all'euro.

# ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sulla base di quanto sopra risulta che, per l'abitazione principale del proprietario e pertinenze, l'IMU deve essere calcolata nel seguente modo:

Valore Imponibile = R.C. x 1.05 x 160

Imposta acconto lordo = Valore Imponibile x 4 per mille, il risultato va rapportato ai mesi ed alle quote di possesso relativi ai primi 6 mesi dell'anno.

All'imposta annua lorda per l'abitazione principale deve essere sottratta una detrazione annua massima di 200,00 euro (massimo di 100,00 euro per la rata d'acconto) rapportata al periodo nei primi 6 mesi dell'anno in cui si utilizza l'immobile come abitazione principale (secondo le risultanze anagrafiche) e ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che l'abitano.

La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, con possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale.

La maggiorazione

Per gli anni d'imposta 2012 e 2013 la detrazione ordinaria di 200,00 euro annui

è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio fino al compimento del 26° anno d'età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro annui (corrispondente ad 8 figli di età non superiore a 26 anni). Per la rata d'acconto IMU 2012 la quota di ulteriore detrazione è pari a 25,00 euro per ogni figlio, da rapportarsi al periodo dei primi 6 mesi dell'anno ove operano i requisiti.

IMMOBILI QUALIFICATI COME STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA Entro il 18 giugno si versa il 30% dell'imposta annua applicando l'aliquota del 2 per mille per le fattispecie previste dall'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia) e cioè ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1944, n. 133. Entro il 17 dicembre 2012 dovrà essere versata la rata di saldo calcolata applicando l'effettiva aliquota determinata dal Comune per l'anno 2012 con relativo conguaglio sulla prima rata.

Per i fabbricati che risultavano censiti al catasto terreni con qualifica di fabbricati rurali alla data del 22/12/2011 e per i quali ricorre l'obbligo di denuncia al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento si effettua in unica soluzione entro il 17 dicembre 2012, sulla base delle effettive aliquote determinate dal Comune per l'anno 2012.

# LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il recente d.l. 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 44 del 26 aprile 2012 ha introdotto sostanziali modifiche ed integrazioni al D.l. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214 (c.d. Decreto Monti), che ha introdotto, a partire dal 01 gennaio 2012 la nuova Imposta Municipale Propria di tipo sperimentale (IMU). In particolare le novità più importanti riguardano le modalità di calcolo e versamento dell'imposta per l'anno 2012, diversificando quanto dovuto per l'acconto dal saldo, il quale avrà funzione di conguaglio annuo d'imposta da effettuarsi sulla base delle effettive aliquote deliberate/modificate dal Comune. La nuova imposta avrà un periodo di applicazione sperimentale dal 01/01/2012 al 31/12/2014, successivamente a partire dal 01/01/2015 l'imposta entrerà a regime con possibili modificazioni.

Questa scheda ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un'analisi di dettaglio sull'applicazione delle aliquote d'imposta e, in generale, per le definizioni e modalità applicative dell'imposta, è necessario fare riferimento alla normativa nazionale e prassi che regolano l'Imposta Municipale Propria di tipo sperimentale.

La normativa nazionale:

D.L. n° 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n° 214/2011 (c.d.

Decreto Salva Italia), articolo 13 – Istituzione dell'Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale.

D.L. n° 16/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n° 44/2012 (c.d. Decreto fiscale), articolo 4.

D.Lgs. n° 504/1992 – Istituzione dell'ICI – per i soli articoli richiamati.

D.Lgs. n° 23/2011, articoli 8 e 9 in quanto compatibili – Istituzione dell'Imposta Municipale Propria e abolizione dell'ICI

D.Lgs. n° 446/1997, articolo 52 – Potere regolamentare in materia di tributi locali.

Circolare IMU Ministero Economia e Finanze n°3/DF del 18/05/2012